



Informacoop

Periodico di informazione ed aggiornamento in materia fiscale, di lavoro, di diritto societario e professionale



Newsletter Ambiente

In collaborazione con



SER.COOP.DE.
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.
Specialisti per le Cooperative



Informacoop n. 06/2016

Villorba, 15 Giugno 2016

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

Sistri: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con le nuove regole

L'08 giugno 2016 è entrato in vigore il D.M. 30 marzo 2016 n. 78 il provvedimento recante il nuovo Testo Unico Sistri che abroga e sostituisce il D.M. 52/2011.

Decreto del Ministero dell'ambiente 30 marzo 2016, n. 78 "Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Sistri: disponibili nuovi documenti nella Sezione Manuali e Guide

L'08 giugno 2016 sono state pubblicate sul portale Sistri le versioni aggiornate del nuovo manuale operativo Sistri (versione 1.0 del 7 giugno 2016) ed il manuale Procedure di Iscrizione e Gestione del Fascicolo Azienda (versione 1.0 del 7 giugno 2016).

Il Nuovo Manuale Operativo costituisce il completo rifacimento del Manuale Operativo in attuazione delle previsioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 78 del 30 marzo 2016.

Il manuale Procedure di Iscrizione e Gestione del Fascicolo Azienda rappresenta una guida sulla procedure di iscrizioni e sulla gestione del fascicolo di azienda.

www.sistri.it

ANGA: variazione dell'iscrizione – affitto di azienda o di ramo di azienda

Il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali ritiene che possa essere considerata come variazione dell'iscrizione il trasferimento dell'iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico mediante affitto di azienda o di ramo di azienda a condizione che tali titoli abbiano una durata non inferiore ad anni cinque a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo dell'impresa locataria, oppure, in caso di impresa già iscritta, avere una durata almeno pari al residuo periodo di validità dell'iscrizione.

Albo Nazionale Gestori Ambientali, Delibera n. 356 del 27 maggio 2016

Gestione illecita dei rifiuti: elementi qualificanti

Ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità.

Corte di Cassazione, sentenza n. 21959 del 25 maggio 2016.

Compost e reato di smaltimento di rifiuti non autorizzato

La produzione di compost che non rispetta le prescrizioni di legge configura la fattispecie di reato di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in difetto di autorizzazione.

Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza del 16 maggio 2016, n. 20154

SCADENZE – ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
Denuncia CONAI	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile	20.07.2016	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8

APPROFONDIMENTI

Il nuovo T.U. Sistri tra novità e rinvii

Premessa

Nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nasceva il Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) con lo scopo di informatizzare a livello nazionale l'intera filiera dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani con riferimento alla sola Regione Campania. L'obiettivo posto era contrastare l'illegalità garantendo un maggior controllo della movimentazione dei rifiuti speciali.

Il Sistri è apparso fin da subito una struttura informatica che obiettivamente risultava ben lungi dall'agevolare gli operatori del settore.

Sin dai primi momenti della sua "turbolenta" storia, il sistema digitale di tracciabilità dei rifiuti ha evidenziato la mancanza di funzionalità, di chiarezza e di agevole utilizzabilità.

A 7 anni dall'introduzione, tra slittamenti e proroghe il Sistri fatica a raggiungere la piena operatività.

Una svolta sembrava potesse aversi con il D.M. 76/2016 di recente pubblicazione, anche se per il momento, in attesa di futuri decreti e nuovi gestori dell'infrastruttura telematica, tutto rimane quasi uguale.

Il Nuovo Testo Unico Sistri: le novità

Dopo varie modifiche e tentativi di semplificazione, il 24 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Nuovo Testo Unico Sistri (D.M. 76/2016), che abroga e sostituisce il precedente D.M. 52/2011.

Il provvedimento è entrato in vigore l'08 giugno 2016.

Pur riproducendo nella sostanza l'articolato e i vari allegati della superata regolamentazione, il nuovo Regolamento riordina le discipline approvate e rinvia a decreti ministeriali successivi l'adozione delle semplificazioni sperate.

A conti fatti, dunque, le novità risultano ben poche: restano validi gli adempimenti attualmente previsti e si demanda l'operatività a specifici decreti attuativi del Ministero dell'Ambiente.

In sostanza, la norma riproduce per sommi capi quanto contenuto nei precedenti decreti e solo in riferimento ad alcuni punti introduce di fatto lievi novità.

Di seguito si analizzano i principali passaggi innovativi della nuova regolamentazione.

Le definizioni (art. 1)

Per la quarta volta nella storia del Sistri, il D.M. 78/2016 mette mano alla definizione di "delegato".

Il "delegato" viene ridefinito come "il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è eventualmente delegato dall'ente o dall'impresa all'utilizzo del sistema".

Ne consegue che, all'interno dell'organizzazione aziendale, la nomina del soggetto formalmente incaricato all'accesso e utilizzo di SISTRI diventa possibile ma non necessaria.

La procedura (art. 2)

L'art. 2 rimanda ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il compito di definire le procedure operative necessarie per l'accesso al SISTRI, l'inserimento e la trasmissione dei dati, nonché quelle da applicare nei casi in cui, in ragione delle peculiarità degli stessi, si richiedano disposizioni differenziate o specifiche.

Ne consegue che, nelle more di adozione dei citati provvedimenti, permane l'obbligo di osservare quanto pubblicato sul sito www.sistri.it e riportato nelle linee guida ed i manuali predisposti dal concessionario e preventivamente "approvati" dal Ministero dell'Ambiente.

Nulla cambia per quanto riguarda le attuali procedure di iscrizione al Sistri.

Rimane confermato l'obbligo di iscrizione al Sistri da parte di enti e imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.

Gli operatori che intendono aderire volontariamente al SISTRI comunicano espressamente tale volontà, compilando la sezione resa disponibile sul portale informativo del SISTRI (www.sistri.it). L'adesione comporta l'applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza, a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell'operatore che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo.

I soggetti obbligati (art. 4)

Per quanto riguarda l'individuazione delle imprese e degli enti obbligati ad iscriversi e ad utilizzare il SISTRI, il nuovo Regolamento rinvia espressamente ai "soggetti indicati dall'articolo 188-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 ed alle disposizioni attuative approvate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo" e precisa talune categorie di soggetti tenuti all'adesione.

In particolare, viene definita la questione relativa all'obbligo di iscrizione degli enti e imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all'Albo Nazionale gestori ambientali in categoria 2bis.

La norma dispone l'esenzione dall'iscrizione di tali soggetti in qualità di trasportatori, confermandola invece solo quando obbligati ad aderire come produttori.

In questo caso, l'impresa sarà tenuta anche all'installazione della black box sui mezzi utilizzati per il trasporto.

I contributi (art. 7)

I contributi di iscrizione sono mantenuti nella stessa misura e con le identiche modalità di versamento previste dalla precedente regolamentazione.

Il contributo è versato da ciascun operatore iscritto per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale.

Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio e deve essere versato al momento dell'iscrizione.

Negli anni successivi, il contributo è versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono. Tale disposizione si applica anche agli operatori che hanno aderito volontariamente al SISTRI anche qualora, nel medesimo anno solare, optino per il ritorno al sistema cartaceo.

Gli importi dovuti sono contenuti nell'allegato 1 del decreto.

Rimane affidata a futuri decreti ministeriali la revisione dei contributi a carico dei soggetti che aderiscono al Sistri su base volontaria, che sono stabiliti in misura ridotta rispetto agli importi dovuti dai soggetti obbligati per le analoghe categorie di riferimento.

Con le stesse modalità si procederà alla rimodulazione dei contributi dovuti dalla categoria dei trasportatori.

I dispositivi (art. 8)

Fino a diverse e future disposizioni, il D.M. 78/2016 conferma gli obblighi di utilizzo dei token (chiavette USB) e di installazione delle black box.

Gli operatori sono tenuti a dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale dell'ente o impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale.

Ciascun operatore che effettua l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti deve dotarsi di un dispositivo black box per ciascun veicolo in dotazione all'azienda, da installare presso le officine autorizzate nell'ambito del sistema SISTRI, nonché di un dispositivo USB per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti, associato alla black box. Tuttavia, all'art. 23 si legge la previsione di un progressivo abbandono dei dispositivi elettronici introdotti con il D.M. 17/12/2009.

Sarà affidata a futuro decreto la disciplina dei termini e delle modalità per la sospensione degli obblighi di installazione e di utilizzo delle black box di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) ed eventualmente anche dei dispositivi USB ad esse collegati previa verifica di sostenibilità tecnico-economica condotta dall'Agenzia per l'Italia digitale con l'attuale concessionario del sistema SISTRI, senza oneri a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Informazioni da fornire al SISTRI (art. 10)

Nulla cambia per quanto riguarda le informazioni che i soggetti iscritti sono tenuti a trasmettere a Sistri.

Gli operatori devono continuare a comunicare al SISTRI con le modalità finora previste ed adottate, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività mediante la compilazione della scheda SISTRI – Area registro cronologico e della scheda SISTRI – Area movimentazione.

La vera semplificazione in vigore fin dal 08 giugno 2016 riguarda la tempistica delle informazioni da trasmettere al SISTRI. Viene eliminato l'obbligo di comunicazione preventiva al SISTRI dei dati di movimentazione almeno 2/4 ore prima della movimentazione stessa, potendolo fare anche immediatamente prima.

Delega alla gestione operativa (art. 19)

I soggetti produttori e trasportatori di propri rifiuti, che aderiscono al SISTRI, cui spetta comunque la responsabilità delle informazioni inserite nel sistema, possono adempiere agli obblighi tramite le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse. A tal fine i soggetti indicati, dopo la propria iscrizione, possono delegare o incaricare le suddette associazioni imprenditoriali o società di servizi, che sono tenute a iscriversi al SISTRI per la specifica categoria.

La compilazione della scheda SISTRI – Area registro cronologico può essere effettuata ogni quarantacinque giorni, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti.

I soggetti che producono rifiuti in quantità non superiore a duecento chilogrammi o litri per anno, godono di una ulteriore semplificazione, ovvero possono compilare trimestrale la scheda SISTRI – Area registro cronologico, che deve essere comunque compilata prima della movimentazione dei rifiuti predetti.

Normativa di riferimento

Decreto del Ministero dell'Ambiente 30 marzo 2016, n. 78 "Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016.

FAQ (Le domande più frequenti)

Quali sono le novità immediatamente vigenti introdotte dal D.M. 78/2016 ?

La principale novità introdotta dalla normativa riguarda la possibilità di movimentare i rifiuti immediatamente dopo la comunicazione al SISTRI senza dover attendere i tempi fissati (4 ore per la comunicazione da parte del produttore e 2 ore da parte del trasportatore) per la comunicazione nel caso di rifiuti pericolosi. Bisognerà attendere i futuri decreti attuativi per l'attuazione delle novità più interessanti ed attese, come la riduzione dei contributi d'iscrizione per le imprese che aderiranno al SISTRI volontariamente e l'abbandono dei dispositivi elettronici (chiavette USB e le black box).

I soggetti obbligati ad iscriversi al Sistri rimangono invariati ?

Sì, anche con il D.M. 78/2016 continuano ad essere obbligati all'iscrizione ed all'utilizzo di SISTRI i soggetti elencati all'art. 188-ter, comma 1, del d.lgs. 152/2006, come meglio specificato con D.M. 24 aprile 2014.